

Appendice 7 Dichiarazione sulla suddivisione del capitale in caso di decesso

Una ripartizione del capitale in caso di decesso a favore di persone beneficiarie è possibile, in conformità alla Legge federale ed anche al Regolamento di previdenza, nel rispetto dell'ordine sotto riportato e rispettivamente all'interno di un gruppo di beneficiari da a) a c). I gruppi possono essere parzialmente riuniti (cfr. Nota bene).

La sottoscritta persona desidera che, qualora deceda mentre è ancora assicurata, il capitale di decesso disponibile venga corrisposto ai superstiti aventi diritto secondo le seguenti modalità:

Gruppi di beneficiari	Aventi diritto	Quota * (in %)
a. il coniuge o il partner in un'unione domestica registrata e i figli della persona assicurata deceduta, per cui vi è diritto a una rendita per orfani secondo l'Art. 19 ; in loro assenza
b. le persone fisiche che venivano sostenute in misura determinante dalla persona assicurata da almeno 24 mesi prima della sua morte oppure la persona che nei 5 anni antecedenti il decesso ha condotto un rapporto ininterrotto di convivenza con l'assicurato, oppure debba provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni; in loro assenza
c. i figli, nella misura in cui non rientrino già nel gruppo di persone b) e i genitori e i fratelli/sorelle.

* **Nota bene:** i gruppi di beneficiari possono essere riuniti come indicato di seguito. Si prega di apporre una crocetta se si desidera l'unificazione.

- a. Se non esistono persone del gruppo b), la persona assicurata può riunire le persone beneficiarie dei gruppi a) e b).
- b. Se non esistono persone del gruppo b), la persona assicurata può riunire le persone beneficiarie dei gruppi a) e c).
- c. Se non esistono persone del gruppo a), la persona assicurata può riunire le persone beneficiarie dei gruppi b) e c).

All'interno del gruppo a) è possibile stabilire la ripartizione a piacimento. In caso di mancanza di una dichiarazione, per le persone del gruppo a) vale l'ordine stabilito, ovvero prima hanno diritto al capitale completo in caso di decesso il coniuge e il partner in un'unione domestica registrata, in caso di loro mancanza i figli della persona assicurata deceduta per cui vi è diritto a una rendita per orfani secondo l'Art. 19.

All'interno del gruppo c) è possibile stabilire la ripartizione a piacimento. In caso di mancanza di una dichiarazione, per le persone del gruppo c) vale l'ordine stabilito, ovvero prima hanno diritto al capitale completo in caso di decesso gli altri figli, in caso di loro mancanza i genitori e in mancanza di questi i fratelli/sorelle.

La persona assicurata prende atto che la presente dichiarazione perde validità se entra in contrasto con le norme di legge o le norme fiscali.

Cognome e nome della persona assicurata:

Luogo, data e firma: